

Allegato 'B'

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE CENTRO STUDI SAPI S - STUDI E AZIONI PER L'INNOVAZIONE IN SANITA'"

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO STUDI SAPI S - STUDI E AZIONI PER L'INNOVAZIONE IN SANITA'" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE CENTRO STUDI SAPI S", con sede legale in Roma, presso la sede della "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"

La Fondazione ha durata illimitata

Articolo 2

Scopo, Attività

La "FONDAZIONE CENTRO STUDI SAPI S - STUDI E AZIONI PER L'INNOVAZIONE IN SANITA'" è un'istituzione di diritto privato, senza fini di lucro

Scopo della Fondazione è svolgere attività di ricerca, anche applicata, di studio, di sperimentazione, di informazione e di divulgazione, tecnica e scientifica, in campo sanitario, così da contribuire al progresso, alla crescita e alla promozione delle professioni sanitarie ricomprese negli ordini professionali aderenti alla "Federazione nazionale degli or-

dini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" al fine di valorizzarne l'apporto in chiave progettuale e propositiva per il miglioramento continuo e l'efficacia nel settore sanitario

Le suddette finalità verranno perseguite mediante la realizzazione di ricerche teoriche e pratico-applicative che ricomprendano servizi e prestazioni di carattere sperimentale, la gestione di osservatori e di laboratori su tematiche di interesse della "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", di eventi divulgativi, di progetti e di iniziative formative e congressuali, di attività di comunicazione e di informazione con tutti i media disponibili finalizzata allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche; tali attività potranno svolgersi direttamente ovvero mediante affidamento a terzi soggetti e sarà sempre escluso il fine di lucro

Per il raggiungimento dello scopo istituzionale, la Fondazione potrà promuovere intese con Università, Enti di ricerca, altre Fondazioni e Organismi di diritto pubblico ovvero privato aventi scopi e attività similari o complementari per l'affidamento o la gestione congiunta delle attività di cui al comma precedente

Al solo fine del raggiungimento di tali scopi, nel rispetto

delle norme di legge vigenti ed in ogni caso non nei confronti del pubblico ed in misura non prevalente rispetto alle altre attività, la Fondazione può compiere qualsiasi attività giuridica che si renda utile e/o necessaria per il raggiungimento dello scopo, ivi compreso il compimento di operazioni bancarie di ogni genere, con facoltà di stipulare mutui e contratti bancari e di ricevere garanzie

Articolo 3

Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito inizialmente dal fondo di dotazione iniziale di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), conferito dal fondatore indicato nell'atto costitutivo

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da beni mobili, da beni mobili registrati e da beni immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti attraverso lasciti e donazioni

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- contributi da parte della "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" per l'attivazione di osservatori permanenti;
- contributi da parte della "Federazione nazionale degli or-

dini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" e degli Ordini aderenti per la conduzione di specifiche ricerche ed attività collegate ai fini statutari;

- eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi della Fondazione;

- entrate derivanti da attività di ricerca e/o di formazione conto terzi condotte dalla Fondazione;

- entrate derivanti da attività connesse o accessorie

Articolo 4

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente

- l'Organo di Amministrazione, costituito da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico

- il Segretario Generale

- il Comitato Strategico di Indirizzo

- il Revisore Unico

Articolo 5

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propo-

nendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- convoca e presiede il Comitato Strategico di Indirizzo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti ed i contratti e quanto occorre per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età

articolo 6

Organo di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico (che assume anche la carica di Presidente) o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Comitato Strategico di Indirizzo

L'Organo di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi ed i suoi membri possono essere riconfermati

In caso di dimissioni o di revoca di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri

Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano

Gli eventuali compensi per la carica di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti al momento della nomina

Articolo 7

Poteri dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:

- predisporre entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- delibera l'approvazione dei contratti con i terzi;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Segretario Generale e ne stabilisce il compenso;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Segretario Generale in aggiunta a quelli già agli stessi spettanti per statuto;
- delibera l'adozione di eventuali regolamenti;
- comunica all'Autorità competente il verificarsi di una delle ipotesi che determinano l'estinzione della Fondazione su

indicazione del Comitato Strategico di Indirizzo

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria (anche attraverso strumenti telematici) almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un membro

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto a parteciparvi con mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a votazione palese

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente

Il voto non può essere dato per rappresentanza

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali; in detto libro devono essere altresì riportate le deter-

minazioni dell'Amministratore Unico

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio

Articolo 9

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dall'Organo di Amministrazione, collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione e redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, curandone la tenuta in appositi libri

Il Segretario Generale

- ha la responsabilità della organizzazione e della gestione delle attività operative e progettuali della Fondazione per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi strategici posti dalle direttive dal Comitato Strategico di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione

- coordina le attività degli osservatori e le altre linee di ricerca e di consulenza della Fondazione, con l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità e di economicità delle attività prodotte

- è responsabile del raggiungimento e del controllo del budget annuale, inclusa l'attività di sviluppo commerciale

Articolo 10

Comitato Strategico di Indirizzo

Il Comitato Strategico di Indirizzo svolge una funzione tec-

nico-consultiva in merito alle attività della Fondazione, è composto da ventitre rappresentanti nominati dal Comitato Centrale della "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", previa consultazione degli Ordini e delle Commissioni di Albo Nazionali afferenti alla Federazione

In particolare sono di competenza del Comitato Strategico di Indirizzo le seguenti attività:

- nomina l'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i relativi compensi;
- approva il bilancio preventivo e di esercizio;
- approva il Piano Annuale delle Attività;
- nomina il Revisore Unico;
- delibera eventuali modifiche allo statuto;
- approva eventuali regolamenti interni;
- fornisce pareri ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione sulla conduzione delle attività;
- fornisce pareri e indirizzi al Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale per l'organizzazione e la gestione delle attività operative e progettuali;
- delibera sullo scioglimento della Fondazione

Il Comitato Strategico di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della mag-

gioranza dei presenti a votazione palese

Il voto non può essere dato per rappresentanza

I verbali delle deliberazioni del Comitato Strategico di Indirizzo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali

Alle riunioni del Comitato Strategico di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Segretario Generale del Consiglio di Amministrazione

articolo 11

Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Comitato Strategico di Indirizzo tra persone che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile

Il Revisore Unico dura in carica cinque esercizi

Il Revisore Unico esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi

L'attività del Revisore Unico deve risultare da appositi verbali riportati nel libro del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci

Articolo 12

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 13

Destinazione degli utili e

modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dello scopo della Fondazione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la sua vita

Articolo 14

Liquidazione ed estinzione della Fondazione

L'Organo di Amministrazione qualora, ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile, ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto può proporre con apposita deliberazione al Comitato Strategico di Indirizzo lo scioglimento della Fondazione

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo l'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente indicato dall'Organo di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territo-

rio italiano, salva sempre la devoluzione che verrà effettuata dall'Autorità Governativa nel caso in cui non fosse attuabile la devoluzione prevista dall'Organo di Amministrazione

Articolo 15

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia

F.to Teresa Calandra n.q.

Alessandro Beux n.q.

Marina Fanelli teste

Daniela Fanelli teste

Pierandrea FABIANI Notaio